



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA
"GESUALDO DA VENOSA"
POTENZA

Prot. n. 1867

Del 27/04/2017

IL PRESIDENTE

Vista la legge n. 508/99 di riforma delle Accademie di belle Arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508";

Visto lo Statuto del Conservatorio "C. Gesualdo da Venosa" di Potenza, approvato con Decreto Dirigenziale n 366 del 12/11/2004;

Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del Conservatorio;

Vista la delibera n. 24 del 27 aprile 2017, con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato il regolamento in materia di tasse, contributi e imposte dovute dagli studenti per l'anno accademico 2017/2018;

DECRETA

Articolo 1

è emanato il Regolamento in materia di tasse, contributi e imposte dovute dagli studenti per l'anno accademico 2017/2018 del Conservatorio "C.G. da Venosa", il cui testo è allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Articolo 2

Le norme di cui al Regolamento entrano in vigore alla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà reso pubblico mediante affissione all'albo e sul sito web dell'Istituto.

Potenza, 27/04/2017



IL PRESIDENTE
(Prof. Mauro Fiorentino)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA "C. GESUALDO DA VENOSA"
Via Tamnone, 1 - 85100 POTENZA - Tel. 0971/46056 Fax 46239

Regolamento tasse e contributi

Anno Accademico 2017-2018

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 27 aprile 2017

Art. 1- PRINCIPI GENERALI

Le norme che seguono entrano in vigore all'atto dell'approvazione del presente Regolamento e sono riferite all'A.A. 2017/2018 e seguenti, fatti salvi i necessari aggiornamenti relativi al calendario del nuovo anno solare, l'aggiornamento di normative nazionali e la ipotesi di eventuali modifiche da adottare con deliberazione degli Organi competenti.

Nel presente Regolamento sono determinati gli importi delle tasse e dei contributi che gli studenti devono versare al Conservatorio "C. Gesualdo da Venosa" di Potenza (di seguito denominato Conservatorio) per poter usufruire dei servizi erogati dallo stesso.

I contributi di istituto (d'ora in avanti denominati "contributi") a carico degli studenti frequentanti sono determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dell'art. 4 della legge n. 390/91, dell'art. 3 del 306/97 e dell'art. 5 del D.P.C.M. del 9/4/2001, della Legge di Bilancio 2017 in base alla capacità contributiva dello studente, tramite la valutazione della condizione economica, tenuto conto dell'ammontare del reddito e del patrimonio, nonché dell'ampiezza del nucleo familiare, utilizzando l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni e delle determinazioni specifiche di cui al D.P.C.M. 9/4/2001 (ISEE).

Art. 2 - DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI DI ISTITUTO A CARICO DEGLI STUDENTI

I contributi sono differenziati a seconda delle tipologie dei corsi presenti nell'offerta formativa dell'Istituzione:

- a. corsi del previgente ordinamento (ad esaurimento);
- b. corsi di formazione pre-accademica;
- c. corsi di diploma accademico di primo livello;
- d. corsi di diploma accademico di secondo livello;
- e. contributi esami privatisti

Art. 3 - COMPOSIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE E DELLE TASSE

I contributi e le tasse da pagare per l'iscrizione e/o il sostenimento degli esami presso il Conservatorio di Musica di Potenza consistono in:

3.1 Contributo regionale per il diritto allo studio universitario

Gli studenti iscritti ai corsi accademici di I e di II livello sono tenuti al versamento del contributo regionale per il diritto allo studio dell'importo di €. 140,00 da versare con bonifico bancario codice IBAN IT-24-N-05387-04204-000009336368 Banca Popolare dell' Emilia Romagna, intestato a: A.R.D.S.U. (Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario) di Basilicata.

3.2 Tasse erariali di ammissione, immatricolazione e frequenza

Gli studenti che intendono iscriversi ai Corsi accademici di I e II livello e ai Corsi Preaccademici devono sostenere un esame di ammissione e sono tenuti al versamento delle tasse erariali come di seguito descritte:

- **€ 6,04** (tassa d'ammissione) da versare sul c/c postale n. 1016 o sul c/c bancario IBAN IT45 R 0760103200 000000001016 intestati a "Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara";

All'atto dell'iscrizione lo studente è tenuto a versare:

- € 6,04 (tassa d'immatricolazione) da versare sul c/c postale n. 1016 o sul c/c bancario IBAN IT45 R 0760103200 000000001016 intestati a "Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara"
- € 21,43 (tassa di frequenza) sul c/c postale n. 1016 o sul c/c bancario IBAN IT45 R 0760103200 000000001016 intestati a "Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara"

3.3 Contributo esame di ammissione

Gli studenti che intendono sostenere le prove per l' ammissione al Conservatorio, sono tenuti al versamento di un contributo fisso di € 50,00 sul conto corrente postale n. 14208854, intestato al Conservatorio di Musica di Potenza, oltre ad € 6,04 di tasse governative.

Tale contributo è determinato indipendentemente dal reddito del nucleo familiare dello studente e non è soggetto ad esoneri

3.4 Contributo onnicomprensivo

Gli studenti contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un contributo onnicomprensivo annuale, come determinato nei successivi artt. del presente regolamento.

Art. 4 - DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

4.1 Corsi previgente ordinamento

Gli studenti iscritti a ciascun anno dei corsi del previgente ordinamento sono tenuti al versamento dei contributi come da tabella di seguito riportata, da versare in un'unica soluzione al momento dell'iscrizione.

Tabella 4.1

Tabella contributi corso previgente ordinamento	
CONTRIBUTO	IMPORTO
Iscrizione/frequenza (contributo unico)	€ 250,00
Contributo tirocinio	€ 110,00
Contributo esami licenza	€ 80,00
Contributo esami compimento inferiore	€ 100,00
Contributo esami compimento medio	€ 120,00
Contributo esame di Compimento Superiore (Diploma)	€ 150,00
Contributo riconoscimento esami allievi stranieri	€ 200,00 per ogni esame

4.2 Contributi esami privatisti vecchio ordinamento

Gli studenti privatisti, i quali alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici (DM 124 del 30 settembre 2009) hanno già sostenuto almeno un esame dell'ordinamento previgente, per sostenere esami finalizzati alla conclusione del loro percorso di studi sono tenuti al versamento dei contributi come di seguito specificato:

- € 900,00 per gli esami di compimento superiore
- € 600,00 per gli esami di compimento medio
- € 500,00 per gli esami di compimento inferiore
- € 300,00 per gli esami di licenza

4.3 Corsi preaccademici e propedeutici

Gli studenti iscritti a ciascun anno dei corsi pre-accademici e propedeutici sono tenuti al versamento dei contributi come da tabella di seguito riportata, da versare in un'unica soluzione al momento dell'iscrizione.

Tabella 4.3

Tabella contributi corsi preaccademici e propedeutici	
CONTRIBUTO	IMPORTO
<i>Iscrizione/frequenza (contributo unico)</i>	€ 350,00
<i>Contributi attestazioni di competenza e certificazioni per ogni disciplina secondo il relativo percorso preaccademico (allievi interni)</i>	€ 60,00
<i>Contributi attestazioni di competenza e certificazioni per ogni disciplina secondo il relativo percorso preaccademico (allievi privatisti)</i>	€ 100,00
<i>Contributo per Certificazione di Strumento livello A (allievi interni)</i>	€ 80,00
<i>Contributo per Certificazione di Strumento livello A (allievi privatisti)</i>	€ 120,00
<i>Contributo per Certificazione di Strumento livello B (allievi interni)</i>	€ 100,00

<i>Contributo per Certificazione di Strumento livello B (allievi privatisti)</i>	€ 150,00
<i>Contributo per Certificazione di Strumento livello C (allievi interni)</i>	€ 120,00
<i>Contributo per Certificazione di Strumento livello C (allievi privatisti)</i>	€ 180,00
<i>Contributo per Certificazione livello A (per lo strumento e tutte le materie obbligatorie del livello)</i>	€ 80,00 + € 20,00 per ogni materia obbligatoria del relativo percorso preaccademico
<i>Contributo per Certificazione livello B (per lo strumento e tutte le materie obbligatorie del livello)</i>	€ 100,00 + € 20,00 per ogni materia obbligatoria del relativo percorso preaccademico
<i>Contributo per Certificazione livello C (per lo strumento e tutte le materie obbligatorie del livello)</i>	€ 120,00 + € 20,00 per ogni materia obbligatoria del relativo percorso preaccademico

4.4 Corsi accademici di I e di II livello

Gli studenti iscritti ai corsi accademici di I e II livello sono tenuti al versamento dei contributi come da tabelle di seguito riportate, secondo le cinque fasce reddituali parametrare come segue, **in base all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)**:

Tabella 4.4

Tabella contributi corso di Diploma accademico di I e di II livello			
FASCE DI REDDITO	ISEE		CONTRIBUTI (€)
	DA	A	
I FASCIA	€ 0,00	€ 6.500,00	500,00
II FASCIA	€ 6.500,01	€ 13.000,00	700,00
III FASCIA	€ 13.000,01	€ 20.000,00	1.000,00
IV FASCIA	€ 20.000,01	€ 30.000,00	1.800,00
V FASCIA	OLTRE 30.000,01		2.000,00

Il calcolo dell'ISEE è disponibile presso tutte le sedi INPS, i Comuni o i CAAF (Centri di assistenza fiscale).

La Certificazione ISEE deve essere consegnata in segreteria per il calcolo delle rate entro e non oltre il 31 agosto per i rinnovi di iscrizione ed entro e non oltre il 30 settembre per le nuove immatricolazioni. In caso di mancata presentazione della domanda di adeguamento o di

certificazione ISEE, dovrà essere corrisposto l'importo massimo riportato nell'ultima riga della tabella di cui alla tabella 4.4

Art. 5 – ESONERI

L'importo delle tasse e dei contributi da pagare, è soggetto a riduzioni ed esoneri totali o parziali, applicati in base alla condizione economica e/o in base al merito o per particolari categorie di beneficiari specificamente previste dalla normativa vigente.

5.1 In osservanza dell'art. 1 comma 255 e 256 della Legge n. 232/2016:

Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale (pur rimanendo tenuti al pagamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario) gli Studenti dei corsi accademici di I e di II livello che soddisfano **congiuntamente** i seguenti requisiti:

- a) appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE per le prestazioni relative al diritto allo studio universitario), calcolato secondo le disposizioni vigenti e, in particolare, secondo le modalità previste dall'articolo 8 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 maggio 2016, n. 89, **è inferiore o eguale a 13.000 euro**;
- b) sono iscritti al Conservatorio da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
- c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi accademici (CFA); nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi accademici (CFA).
- d) Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui alla precedente lettera a).

5.2 In osservanza dell'art. 1 comma 257 della Legge n. 232/2016:

Per gli Studenti dei corsi accademici di I e di II livello che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra **13.001,00 euro e 30.000, 00 euro** e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle precedenti lettere b) e c), il contributo annuale non può superare il 7% della quota di ISEE eccedente 13.000 euro, come da formula ivi indicata:

$$C = (Y - X) * 7 / 100^1$$

Esempi di calcolo del contributo onnicomprensivo da versare in presenza dei requisiti sopra indicati:

contributo onnicomprensivo per uno studente con ISEE pari a € 13.304,00

$$C = (13.304,00 - 13.000,00) * 7 / 100 = 304,00 * 7 / 100 = \text{€ } 21,28$$

contributo onnicomprensivo per uno studente con ISEE pari a € 18.500,00

$$C = (18.500,00 - 13.000,00) * 7 / 100 = 5.500,00 * 7 / 100 = \text{€ } 385,00$$

¹ C= contributo onnicomprensivo da versare

X= € 13.000,00

Y= ISEE studente

contributo onnicomprensivo per uno studente con ISEE pari a € 29.000,00

$$C = (29.000,00-13.000,00)*7/100 = 16.000,00*7/100 = \text{€ } 1.120,00$$

5.3 In osservanza dell'art. 1 comma 258 della Legge n. 232/2016:

Per gli Studenti dei corsi accademici di I e di II livello che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia **inferiore a 30.000,00** euro e che soddisfano il requisito di cui alla precedente lettera c), ma non quello di cui alla precedente lettera b), il contributo non può superare quello determinato ai sensi dei commi 255 e 256, aumentato del 50%, con un valore minimo di 200 euro, come da formula che segue:

$$C = (Y-X)*7/100 + [(Y-X)*7/100]/2$$

Esempi di calcolo del contributo onnicomprensivo da versare in presenza dei requisiti sopra indicati:

contributo onnicomprensivo per uno studente con ISEE pari a € 18.500,00

$$C = (18.500,00-13.000,00)*7/100 + [(18.500,00-13.000,00)*7/100]/2 = 385,00+192,50 = \text{€ } 577,50$$

contributo onnicomprensivo per uno studente con ISEE pari a € 24.000,00

$$C = (24.000,00 -13.000,00)*7/100 + [(24.000,00-13.000)*7/100]/2 = 770,00+385,00 = \text{€ } 1.155,00$$

contributo onnicomprensivo per uno studente con ISEE pari a € 29.000,00

$$C = (29.000,00-13.000,00)*7/100+[(29.000,00-13.000,00)*7/100]/2 = 1.120,00+560,00 = \text{€ } 1680,00$$

5.4 Ai sensi dell'articolo 8 del D.P.C.M. 09/04/2001 e degli artt. 8 e 9 del D.lgs. n. 68 del 29/03/2012, gli studenti dei corsi accademici di I e II livello, dei corsi pre-accademici e dei corsi del previgente ordinamento sono, inoltre, esonerati totalmente dal pagamento delle tasse erariali, della tassa regionale per il diritto allo studio e del contributo onnicomprensivo (ma non dell'imposta di bollo):

1. gli studenti beneficiari e idonei alle borse di studio dell'ente regionale per il diritto allo studio e beneficiari dei prestiti d'onore. Qualora, all'atto dell'iscrizione, le graduatorie definitive per il conseguimento della borsa di studio dell'ente regionale non siano state ancora pubblicate, lo studente che ha partecipato al relativo bando, è tenuto al pagamento della prima rata del contributo accademico, salvo il diritto al rimborso ove, successivamente, sia risultato vincitore o idoneo.
2. gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% .

Per questi studenti l'esonero da tasse e contributi viene concesso indipendentemente dalla situazione economica del nucleo familiare ed è comprensivo anche della tassa regionale per il diritto allo studio ma non della imposta di bollo.

Per usufruire del beneficio:

- gli studenti con disabilità o con una invalidità superiore al 66% sono tenuti ad allegare alla richiesta di esonero la certificazione rilasciata dalla ASL competente che attesti la condizione di handicap e/o la percentuale di invalidità;

Per coloro che hanno presentato la domanda nell'anno accademico precedente, qualora la certificazione d'invalidità presentata all'atto della prima richiesta d'esonero non fosse soggetta a revisione, l'esonero è disposto d'ufficio, ma resta inteso che gli studenti sono tenuti a comunicare eventuali variazioni del grado di invalidità avvenute nell'anno precedente.

In ogni caso, gli studenti con documentazione scaduta o non aggiornata sono sempre tenuti a consegnare tempestivamente la documentazione aggiornata, pena il decadimento dal beneficio;

3. gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo Italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e

relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri.

5.5 Ai sensi dell'art. 200, del D. Lgs. 16/04/1994 n. 297, sono esonerati dal pagamento delle tasse governative qualora in possesso dei seguenti requisiti di merito o di reddito:

1. gli studenti regolarmente iscritti ad anni successivi al primo, dei corsi del vecchio ordinamento, che abbiano ottenuto nell'anno precedente una valutazione di almeno 8/10 nella disciplina principale e nelle materie complementari;
2. gli studenti dei corsi del vecchio ordinamento appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti stabiliti dalla vigente normativa emanata dal M.I.U.R. (art. 200, comma 5, D. Lgs. 16/04/1994 n. 297). I limiti di reddito stabiliti per l'a.a. 2017/2018 (Circolare M.I.U.R. n. 1987 del 23/2/2017) sono riportati nella tabella seguente:

Per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone	Limite massimo di reddito per l'A.A. 2017/2018 riferito all'anno di imposta 2016
1	€ 5.384,00
2	€ 8.928,00
3	€ 11.474,00
4	€ 13.703,00
5	€ 15.931,00
6	€ 18.056,00
7 e oltre	€ 20.176,00

3. Sono altresì dispensati dal pagamento delle tasse, nonché dell'imposta di bollo, gli orfani di guerra o per ragioni di guerra o di caduti per la lotta di liberazione, i figli dei mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o di dispersi o prigionieri di guerra, coloro che siano essi stessi mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, i ciechi civili. Il predetto beneficio è sospeso per i ripetenti.

Art. 6 - ALTRI ESONERI PARZIALI

Ai sensi dell'articolo 8 del D.P.C.M. 09/04/2001, il Conservatorio concede le seguenti forme di esonero parziale, dal quale sono in ogni caso esclusi la tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo.

1) Studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare:

nel caso di iscrizione ai corsi accademici di I e II livello, ai corsi pre-accademici e ai corsi del previgente ordinamento da parte di più studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare, il contributo di iscrizione/frequenza da ciascuno dovuto, determinato secondo le Tabelle allegate al presente Regolamento, è rideterminato come di seguito precisato:

- lo studente iscritto al corso o all'anno di corso più avanzato paga il contributo di iscrizione per intero;
- gli ulteriori componenti iscritti beneficeranno di una riduzione pari al 30% del contributo, da applicare sulla ultima rata dovuta e a condizione di avere conseguito annualmente tutti i crediti previsti dal proprio piano di studi o, nel caso di corsi del previgente ordinamento o preaccademico, che abbiano ottenuto una valutazione media di almeno 8/10.

Per usufruire del beneficio, lo studente dovrà presentare apposita autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare di appartenenza.

2) **Iscrizione contemporanea ad un corso accademico o tradizionale ad esaurimento ed un corso pre-accademico:**

Nel caso di doppia iscrizione ad un corso accademico di I o II livello o ad un corso di vecchio ordinamento e ad un corso pre-accademico, (ferme le incompatibilità previste dalla vigente normativa), lo studente pagherà per intero il contributo di istituto dovuto per il primo corso e con una riduzione pari al 10% del contributo per il secondo corso, da applicare sulla ultima rata dovuta.

E' considerato come secondo corso quello pre-accademico.

Art. 7 - RATEIZZAZIONE E SCADENZE

Il versamento del contributo onnicomprensivo dei corsi accademici di I e II Livello deve essere effettuato come di seguito indicato in tabella:

TABELLA 7

ISEE	SCADENZA I RATA ISCRIZIONE	SCADENZA II RATA 31 MARZO	SCADENZA III RATA 31 MAGGIO	TOTALE CONTRIBUTO
I FASCIA Da € 0,00 a € 6.500,00	€ 250,00	€ 250,00	-	€ 500,00
II FASCIA DA € 6.500,01 a € 13.000,00	€ 350,00	€ 350,00	-	€ 700,00
III FASCIA DA € 13.000,01 a € 20.000,00	€ 400,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 1000,00
IV FASCIA DA € 20.000,01 a € 30.000,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 1.800,00
V FASCIA Oltre 30.000,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 600,00	€ 2.000,00

Art. 8 - MAGGIORAZIONE PER RITARDO PAGAMENTO

L'inosservanza delle date di scadenza per il pagamento del contributo, comporterà il pagamento, a titolo di contributo suppletivo, dell'indennità di mora così quantificata:

dal 1° al 15° giorno di ritardo	€ 20,00
dal 16° al 30° giorno di ritardo	€ 50,00
dal 31° al 60° giorno di ritardo	€ 100,00

Art. 9 - TRASFERIMENTI

Trasferimenti in arrivo

Gli studenti provenienti da altre sedi sono assoggettati al regime di tasse e contributi previsto per gli studenti del Conservatorio di Potenza, indipendentemente dalle eventuali quote di tasse e contributi già versati nel Conservatorio di provenienza.

La domanda di trasferimento, corredata di piano di studi, deve essere presentata entro e non oltre il 31 luglio di ciascun anno accademico.

Trasferimenti ad altri Conservatori

Lo studente che presenta istanza di trasferimento ad altra sede non è obbligato a prendere l'iscrizione in questa sede per l'anno accademico successivo.

Qualora abbia già versato la prima rata (ed abbia ottenuto l'iscrizione per il nuovo anno accademico), ha diritto ad ottenere il rimborso. Non sono previsti rimborsi per le domande di trasferimento prodotte successivamente all'inizio dell'anno accademico (1 novembre di ciascun anno).

Art. 10 - RINUNCIA AGLI STUDI

Lo studente che non intende continuare gli studi può rinunciare all'iscrizione con una dichiarazione su apposito modulo. La rinuncia determina la perdita dello status di studente e la chiusura della carriera. In caso di rinuncia non saranno restituiti tasse e contributi già versati.

Art. 11 - SOSPENSIONE DEGLI STUDI

Lo studente può richiedere la sospensione degli studi, per uno o più anni accademici, per documentati motivi.

La sospensione può essere concessa dal Direttore, sentito il Consiglio Accademico. Nel periodo di interruzione o di sospensione degli studi, lo studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi obbligatori di frequenza.

Lo studente che non rinnovi l'iscrizione conserva la possibilità di riaccedere a domanda al medesimo corso di studi in base alla disponibilità dei posti stabilita dagli organi competenti per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato, entro i successivi tre anni accademici, fatte salve le verifiche dei crediti acquisiti e l'avvenuta regolarizzazione della propria posizione amministrativa.

Gli studenti che sospendono gli studi, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dall'iscrizione e presentino l'istanza con cui chiedono la ricognizione della qualità di studente, sono tenuti al versamento del contributo di iscrizione nella misura stabilita dalla tabella per l'anno di interruzione e, inoltre, al versamento del contributo di ricognizione pari ad € 100,00 per ciascun anno accademico interrotto.

Art. 12 - DECADENZA

Decade dalla qualifica di studente:

- a) chi non abbia rinnovato l'iscrizione al corso di studi accademici per un numero di anni pari al doppio della durata ordinaria del corso;
- b) chi, pur avendo regolarmente rinnovato l'iscrizione al corso di studi in qualità di studente fuori corso, non abbia superato esami di profitto per il medesimo numero di anni di cui sopra.

Lo studente decaduto ha comunque diritto al rilascio di certificazioni attestanti gli atti della carriera accademica compiuti. Tali certificazioni debbono contenere l'informazione sulla decadenza nella quale è incorso lo studente.

Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo ai corsi accademici, previo superamento delle prove di ammissione, ove previste, e senza l'obbligo di pagamento di tasse e contributi arretrati.

La decadenza non si applica allo studente che abbia superato tutti gli esami di profitto e sia in debito unicamente della prova finale di diploma; in questo caso lo studente dovrà regolarizzare la sua posizione con il versamento di tasse e contributi arretrati

Art. 13 - STUDENTI FUORI CORSO

Si considera fuori corso lo studente che, avendo avuto la possibilità di frequentare le attività formative previste dal suo curriculum formativo, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica previsti per l'intero Corso di studi e non abbia acquisito, entro la durata normale del Corso medesimo, il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.

Lo studente che, pur avendo completato gli anni d'iscrizione, non abbia maturato i CFA sufficienti per essere ammesso a sostenere la prova finale potrà usufruire di ulteriori tre (per il triennio) o due (per il biennio) anni accademici per completare il percorso formativo, assumendo la qualifica di studente fuori corso.

Lo studente fuori corso che abbia ottenuto tutte le frequenze e che deve sostenere solo gli esami e la prova finale è tenuto al versamento del 50% del contributo obbligatorio di frequenza. In questo caso non potrà frequentare nessun corso. In caso contrario sarà ammesso alla frequenza e dovrà versare l'intero importo e tutte le altre tasse previste (statali e regionali). Lo studente che non concluda il corso di studi entro il doppio della durata dei corsi, è dichiarato decaduto.

Per la determinazione del contributo dovuto, lo studente fuori corso è equiparato allo studente in corso, collocandosi nella fascia contributiva relativa al proprio reddito ISEE, ma dalla iscrizione dal secondo anno fuori corso in poi, calcolato dall'anno di prima immatricolazione anche presso altre istituzioni di Alta Formazione o universitarie, è collocato d'ufficio nella 5a fascia contributiva e non ha diritto a riduzioni di merito, ad esoneri e/o a rimborsi di tasse.

Art. 14 -STUDENTI DIPLOMANDI E ALTRI CASI PARTICOLARI

(Previgente ordinamento)

- **Studenti diplomandi:** gli studenti dei corsi del previgente ordinamento che, avendo presentato apposita istanza di iscrizione all'esame di Diploma, prevedono di diplomarsi entro la sessione straordinaria dell'anno accademico precedente, al momento dell'iscrizione non dovranno versare le tasse erariali e i contributi di istituto, che saranno dovuti successivamente, entro il termine del **15 marzo** (o il giorno successivo se festivo e non bancabile), qualora lo studente non consegua il diploma entro la predetta sessione e sia in possesso dei requisiti per effettuare nuova iscrizione.

(Corsi Accademici)

- **Studenti diplomandi:** gli studenti che abbiano completato la frequenza a tutti i corsi entro il termine dell'anno accademico di iscrizione e prevedano di sostenere tutti gli esami del proprio piano di studi entro la sessione invernale dello stesso anno accademico, per poter conseguire il titolo finale entro la stessa sessione invernale, non sono tenuti a rinnovare l'iscrizione entro i termini ordinari.

Qualora i predetti studenti non riescano a sostenere tutti gli esami del proprio piano di studi entro la sessione invernale, sono tenuti a perfezionare l'iscrizione come **fuori corso**, effettuando la consegna della domanda e delle attestazioni di versamento del 50% dell'importo dovuto, entro 10 giorni dalla data prevista per la discussione della tesi della sessione invernale.

Agli stessi, nel caso di mancato rispetto dei termini previsti, verrà applicata la mora per ritardato pagamento con le modalità di cui al presente Regolamento. In mancanza di regolarizzazione, essi non saranno ammessi alle successive sessioni di esame.

- **Studenti in debito del solo esame finale (tesi):** gli studenti che, avendo superato tutti gli esami del proprio percorso formativo entro la sessione invernale, devono sostenere, entro la sessione estiva del nuovo anno accademico, il solo esame per il conseguimento del titolo finale, devono procedere alla iscrizione al nuovo anno versando la tassa governativa, la tassa regionale per il diritto allo studio e la prima rata a titolo di contributo forfettario di iscrizione al nuovo anno accademico, oltre alla imposta di bollo dove prevista.

Qualora lo studente non discuta la tesi entro la sessione estiva, sarà tenuto a regolarizzare la propria posizione contributiva, mediante iscrizione come **fuori corso**, effettuando la consegna della domanda e delle attestazioni di versamento del 50% dell'importo dovuto, (la rata già versata verrà computata), entro 10 giorni dalla data prevista per la discussione della tesi della sessione estiva.

Agli stessi, nel caso di mancato rispetto dei termini previsti, verrà applicata la mora per ritardato pagamento con le modalità di cui al presente Regolamento.

- **Iscrizione con riserva:** Lo studente che intende conseguire il diploma accademico di I livello entro la sessione invernale, può presentare domanda di ammissione sotto condizione al diploma accademico di II livello. La domanda di ammissione deve essere presentata entro le scadenze previste dal bando, versando le tasse e i contributi relativi al solo esame di ammissione.

In questo caso lo studente è tenuto ad effettuare il versamento delle tasse di frequenza, immatricolazione e della sola I rata del contributo obbligatorio di frequenza previsti per l'immatricolazione al Biennio.

Entro il successivo 31 marzo, conseguito il titolo, lo studente dovrà perfezionare l'iscrizione e provvedere al versamento della II rata del contributo obbligatorio di frequenza. In caso contrario decade a tutti gli effetti dall'iscrizione condizionata, incluso il diritto alla frequenza, senza rimborso degli importi versati. Qualora lo studente non consegue il titolo, decade a tutti gli effetti dall'iscrizione al corso di II livello e, se intende iscriversi in qualità di studente **fuori corso** al triennio di provenienza, le tasse versate verranno computate alla nuova domanda di reinscrizione, senza possibilità di rimborso delle eventuali differenze, trattenute quali servizi resi.

Art. 15-STUDENTI A TEMPO PIENO E A TEMPO PARZIALE

Gli studi a tempo pieno hanno durata:

per il Triennio 3 anni,
per il Biennio 2 anni.

Possono essere previsti Corsi di durata superiore, comunque non oltre il doppio della durata normale per studenti non impegnati a tempo pieno. La richiesta di studi a tempo parziale, unitamente al Piano di studi, va effettuata alla Struttura Didattica competente che terrà conto della carriera svolta, degli anni di iscrizione e della disponibilità dei posti. Lo stato giuridico di "studente impegnato a tempo parziale" si acquisisce attivando con il Conservatorio un rapporto contrattuale su base di reciprocità.

Lo "studente a tempo parziale" si impegna ad acquisire entro la terza sessione di ciascun esame, nel doppio della durata normale del corso di studi, non meno del 40 % e non più del 60 % dei crediti formativi accademici previsti per ciascun anno a tempo pieno. Lo studente ottiene contestualmente il prolungamento dello stato di studente in corso e l'esenzione parziale dal pagamento dei contributi accademici per gli anni accademici interessati.

Può chiedere la qualifica di "studente impegnato a tempo parziale" ogni studente immatricolato o iscritto agli anni normali del corso di diploma di Primo o Secondo Livello che, per motivi di lavoro, di famiglia o

personali, ritenga di non essere nelle condizioni per poter avanzare nella carriera accademica nei tempi normali previsti dal Regolamento Didattico del Conservatorio “Gesualdo da Venosa” di Potenza.

I crediti formativi accademici acquisiti all’atto del superamento dei relativi esami di profitto saranno interamente computati nell’annualità prevista nel proprio Piano degli studi.

La domanda per ottenere la qualifica di “studente impegnato a tempo parziale” deve essere presentata servendosi dell’apposito modulo disponibile sul sito o distribuito dalla Segreteria Didattica alla quale sarà restituito debitamente compilato.

Lo “studente impegnato a tempo parziale” deve versare ogni anno per intero la tassa regionale per il Diritto allo studio universitario e, per ogni anno del corso di studi, un importo pari al 50% del contributo obbligatorio di frequenza previsto per lo studente impegnato a tempo pieno.

La qualifica di “studente impegnato a tempo parziale” ha la durata dell’anno accademico nel quale la si richiede e del successivo anno accademico addizionale.

La qualifica di “studente impegnato a tempo parziale” può essere ottenuta anche in ulteriori anni accademici, ripresentando la relativa domanda, prolungando la durata degli studi fino al doppio della durata prevista per i corsi di primo e di secondo livello.

Perdita della qualifica di studente impegnato a tempo parziale

Lo studente che negli anni accademici nei quali assume la qualifica di “studente impegnato a tempo parziale” acquisisca più del massimo dei crediti formativi previsti e conseguibili per un anno accademico del tempo parziale, perde tale qualifica ed è tenuto a corrispondere le quote dei contributi accademici per le quali aveva goduto dell’esenzione maggiorate delle more e interessi per ritardato pagamento.

Lo studente che chieda la sospensione degli studi o presenti domanda di ritiro, perde la qualifica di “studente impegnato a tempo parziale” ed è tenuto a corrispondere la quota dei contributi accademici per la quale aveva goduto dell’esenzione.

Lo studente che presenti la domanda per sostenere l’esame di Laurea prima della conclusione del ciclo degli anni normali di Corso aumentati dell’anno o degli anni nei quali ha ottenuto la qualifica di “studente impegnato a tempo parziale” prima della prova finale, è tenuto a rimborsare le quote dei contributi accademici per le quali aveva goduto dell’esenzione, maggiorate delle more e interessi per ritardato pagamento.

Art. 16 - ISCRIZIONE A CORSI SINGOLI

È consentito, ai cittadini degli stati membri dell’Unione Europea in possesso dei titoli richiesti per l’ammissione o ai cittadini extracomunitari in possesso di titoli di studio riconosciuti equipollenti, se non iscritti ad alcun corso di studi presso istituti di Alta Formazione Artistica Musicale, chiedere di essere iscritti a singole discipline di gruppo, collettive o individuali attivate nel Conservatorio ed essere autorizzati a sostenere le relative prove d’esame per conseguire regolare attestazione dei crediti acquisiti. Sulle relative domande, corredate dall’indicazione del titolo di studio posseduto - da presentare con le modalità e nei termini stabiliti dal consiglio accademico – deliberano le strutture didattiche competenti, tenuto conto dell’organizzazione didattica.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al giorno 20 ottobre di ciascun anno accademico. Nel caso di richiesta di frequenza a discipline strumentali, è previsto un esame di ammissione. Il numero totale delle iscrizioni ai Corsi Singoli non potrà superare il 5% del totale degli iscritti al Conservatorio e le domande saranno comunque sottoposte all’accettazione da parte di una commissione nominata dagli organi competenti.

Il contributo per singola disciplina sarà determinato contestualmente all’attivazione del corso e andrà versato in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione.

Art. 17 - CONTEMPORANEITÀ DELL'ISCRIZIONE CONSERVATORIO/UNIVERSITÀ

Il Decreto Ministeriale 28 settembre 2011 istituisce le modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le Università e presso i Corsi AFAM dei Conservatori.

In particolare, per poter usufruire della contemporanea iscrizione alle due Istituzioni, è necessario che lo Studente:

1. dichiararsi di avvalersi della contemporanea iscrizione presso le suddette istituzioni (D.M. 28.09.11, art. 1 comma 2);
2. presenti ad entrambe le Istituzioni i piani di studio previsti dai rispettivi ordinamenti (D.M. 28.09.11, art. 1, comma 3) segnalando il numero dei crediti previsti in ognuna delle due Istituzioni;
3. comunichi, dopo la verifica e l'approvazione da parte di entrambe le Istituzioni, eventuali modifiche ai piani di studio per ulteriore approvazione. (D.M. 28.09.11, art. 1 comma 3);

Il Conservatorio e l'Università provvederanno quindi a condividere ogni informazione relativa alla frequenza, al percorso e alla carriera dello Studente e concorderanno le modalità per la verifica (D.M. 28.09.11, art. 2):

- a) del limite complessivo dei Crediti formativi (le attività formative per ciascun anno accademico e l'acquisizione dei relativi crediti formativi non possono superare il limite complessivo di 90 per anno, fatti salvi quelli conseguiti per le discipline valutabili in entrambi gli ordinamenti);
- b) del rispetto dei piani di studio presentati dallo Studente;
- c) dell'applicazione dei benefici connessi al diritto allo studio previsti dalla normativa vigente
- d) della durata massima di iscrizione prevista dei rispettivi ordinamenti;
- e) delle situazioni di studenti fuori corso;

Gli studenti iscritti contemporaneamente al Conservatorio e all'Università saranno tenuti al pagamento annuale del contributo obbligatorio di frequenza per un importo proporzionale alla percentuale dei crediti previsti dal piano di studi da loro presentato presso lo stesso Conservatorio.

Art. 18 - MASTERCLASS

Le Masterclass sono aperte agli studenti iscritti ai Corsi accademici di I e II livello o al periodo superiore di studi dei Corsi Tradizionali del Conservatorio e agli esterni. Sono ammessi anche gli uditori.

La partecipazione degli studenti del Conservatorio è gratuita. Gli esterni dovranno versare un contributo pari ad € 50,00.

Art. 19 - STUDENTE INDIPENDENTE

Lo studente indipendente può presentare la propria certificazione di reddito ISEE. È considerato tale lo studente in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati dallo studente, da almeno due anni, non inferiori a € 7.077,15 con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

L'insussistenza anche di solo una delle due condizioni non consente di attribuire allo studente lo status di "indipendente" e deve compilare il modulo di domanda completo della certificazione ISEE del suo nucleo familiare e di quella della famiglia d'origine.

Art. 20 -STUDENTE STRANIERO

Gli studenti stranieri, allo stesso modo di quelli italiani, ai fini dell'applicazione delle fasce di contribuzione per il pagamento della II rata, dovranno richiedere una dichiarazione all'ambasciata o al consolato competente che attesti:

- la composizione del nucleo familiare convenzionale;
- la cittadinanza e la residenza dello studente;
- l'ammontare dei redditi prodotti all'estero nell'anno solare precedente ed il valore del patrimonio mobiliare (titoli, conti correnti) disponibile all'estero al 31 dicembre dell'anno precedente, per ciascun membro del nucleo familiare convenzionale;
- la proprietà dei fabbricati all'estero destinati ad uso abitativo di ciascun membro del nucleo familiare convenzionale con l'indicazione delle relative superfici.

Gli studenti stranieri che dichiarano che il proprio nucleo familiare non ha percepito alcun reddito nell'anno precedente o di non possedere alcun bene immobiliare (case, terreni) o bene mobiliare (titoli, conti correnti) nel loro paese di origine devono presentare idonea documentazione corredata da traduzione che attesti quanto sopra con il timbro dell'ambasciata italiana nel paese di origine dello studente oppure del consolato del paese di origine in Italia.

Art. 21 -IRREGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Gli studenti che non risultino in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi d'istituto non potranno proseguire la carriera. Di conseguenza non saranno abilitati:

- all'iscrizione al successivo anno di corso;
- a sostenere gli esami;
- a sostenere l'esame di diploma accademico;
- ad ottenere il trasferimento presso altro Conservatorio;
- ad ottenere il rilascio di alcun tipo di certificazione;
- a presentare domanda per l'assegnazione di borse o premialità.

Art. 22 - RESPONSABILITÀ DELLE DICHIARAZIONI

1. Il Conservatorio si riserva di esercitare in qualsiasi momento un controllo sulla veridicità e autenticità delle certificazioni prodotte dagli studenti anche con controlli a campione.
2. A tal fine, oltre a poter richiedere allo studente la documentazione che sarà ritenuta necessaria, potranno essere svolte tutte le opportune indagini assumendo informazioni presso gli organi e le amministrazioni competenti.
3. Se dall'indagine risulteranno dichiarazioni o documenti falsi o contenenti dati falsi sarà revocato ogni beneficio, effettuato il recupero delle somme e si procederà alla segnalazione dell'illecito all'Autorità Giudiziaria.

Art. 23 - IMPOSTA DI BOLLO E RILASCIO CERTIFICATI

Con riferimento alla Circolare n. 29 del 01/06/2005 dell'Agenzia delle Entrate e successiva nota Ministeriale prot. n. 4134 del 22/06/2005, sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, mediante marca da bollo nella misura vigente, le domane ed i documenti sottoelencati:

- domanda di immatricolazione per gli iscritti alla prima annualità
- domanda di iscrizione agli anni successivi al primo
- domanda di esame finale

- pergamena Diploma
- domanda di sospensione /interruzione degli studi
- domanda di ricognizione della qualità di studente a seguito di interruzione
- domanda di rinuncia agli studi
- domanda di trasferimento presso altra Istituzione
- domanda di duplicato del libretto dello studente
- certificato sostitutivo del diploma
- certificato di teoria e solfeggio
- certificato di iscrizione e frequenza
- certificato carriera accademica

La domanda per la partecipazione alle prove di ammissione finalizzata all'accesso ai corsi di studio non è soggetta all'imposta di bollo in quanto prove obbligatorie che non comportano l'automatica iscrizione e, pertanto, la domanda non è diretta ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo né il rilascio di certificati o copie (art. 3 Tariffa D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).

La riproduzione parziale o totale di atti, documenti e registri con dichiarazione di conformità all'originale è soggetta all'imposta di bollo. Nel caso di rilascio di copie semplici, invece, essa non è dovuta.

Si precisa che, a partire dal 1 gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare ai privati certificati contenenti fatti, stati e qualità personali da esibire ad altre P.A. o a privati gestori di pubblico servizio, in quanto i certificati rilasciati dalla P.A. devono essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati, pertanto il Conservatorio non rilascia attestati e certificati per uso pubblico, ma solo per uso privato, in bollo e previa istanza, da presentare anch'essa in bollo, riportanti, pena la nullità, la frase indicata dall'art. 15 della Legge 183/2011: "*il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici esercizi*".

Art. 24 - ACCERTAMENTI

Lo studente o il genitore, per i figli minori, sono personalmente responsabili dei dati dichiarati.

Il Conservatorio si riserva di esercitare gli opportuni controlli sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti, anche con controlli a campione, avvalendosi anche delle informazioni presso l'Amministrazione finanziaria, la Guardia di Finanza e le Amministrazioni locali.

Nel caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dagli studenti, sarà revocato ogni beneficio riconosciuto e si procederà al recupero degli importi dovuti dagli stessi e alla segnalazione all'Autorità giudiziaria.

Art. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali ed in particolare delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Tutti i dati richiesti sono destinati al complesso delle operazioni, svolto, di norma, con mezzi elettronici e automatizzati. I dati possono essere comunicati alle competenti Amministrazioni per i controlli previsti.

Titolare del trattamento dei dati è il Conservatorio di Potenza

Art. 26 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall'A.A. 2017/2018 e avrà validità fino a eventuali nuove disposizioni.